

*Entrate: anche se l'impresa svolgeva operazioni attive senza detrazione*

DS6901

DS6901

# Liquidazione leggera

## E' detraibile l'Iva gravante sulle spese afferenti

DI FRANCO RICCA

**E'** detraibile l'Iva gravante sulle spese afferenti esclusivamente la liquidazione dell'azienda, anche se l'impresa, nell'ambito della sua attività economica, effettuava operazioni attive senza diritto alla detrazione. Questo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 251 del 22 settembre 2025. Il quesito era stato presentato da una società che rappresentava di trovarsi dal 2021 in liquidazione per effetto del conseguimento dell'oggetto sociale, situazione che tuttora permane a causa di alcuni contenziosi tributari per debiti erariali e delle procedure di recupero di crediti insoluti.

Poiché precedentemente esercitava un'attività comportante l'effettuazione di operazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, la società chiedeva di sapere se sia abilitata a detrarre, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto, l'Iva addebitata dai professionisti sulle prestazioni di assistenza nel contenzioso e di recupero dei crediti, in quanto inerenti non l'attività esente già esercitata, bensì la liquidazione delle passività e il realizzo delle attività.

In caso di risposta positiva, la società chiedeva inoltre se possa "far emergere il credito Iva" derivante da dette fatture, per i periodi d'imposta dal 2021 in avanti, mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 8 del dpr. n. 322/1998.

Al riguardo, dopo avere richiamato i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione, l'Agenzia osserva che l'esercizio di tale diritto non è precluso, in via di principio, durante la fase di liquidazione. Rammenta in proposito, che la Corte di giustizia Ue, nella sentenza 3 giugno 2021, C-182/20, ha dichiarato che il semplice avvio di una procedura fallimentare non incide sul carattere economico delle operazioni che riguardano non

più la gestione dell'impresa, ma unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti. Pertanto, nel presupposto che le operazioni effettuate durante la liquidazione, sempre che finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale e svolte nel lasso temporale strettamente necessario a tale scopo, possono considerarsi come parte dell'attività d'impresa, si deve in via di principio riconoscere, come precisato nella risposta ad interpello n. 853 del 2021, il diritto alla detrazione sugli acquisti strumentali all'attività liquidatoria.

In relazione ad una fattispecie simile, aggiunge l'Agenzia, la Corte di cassazione, con alcune recenti ordinanze, ha ribadito che la liquidazione coatta amministrativa comporta la cessazione dell'attività assicurativa esente dall'Iva esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis e il ripristino del regime ordinario che consente la detraibilità dell'imposta a monte.

Tanto premesso, nel caso in esame l'Agenzia osserva che le fatture di assistenza nel contenzioso tributario riguardano prestazioni di servizi afferenti all'attività liquidatoria; lo stesso sembra di poter dire per quelle relative al recupero crediti che "oltretutto... non hanno natura commerciale, e possono risultare connessi alla liquidazione". Pertanto l'Agenzia ritiene che la società possa detrarre l'Iva relativa a dette fatture, riferibili a prestazioni inerenti l'attività liquidatoria. Quanto alla possibilità di presentare le dichiarazioni integrative, l'Agenzia si limita a richiamare la norma di riferimento e a rinviare ai chiarimenti già forniti in materia. Sul punto, occorre ricordare che, secondo una recente, restrittiva interpretazione dell'Agenzia, in sede di dichiarazione integrativa è possibile recuperare le detrazioni non operate nei periodi di competenza solo se le relative fatture d'acquisto erano state registrate nei termini di legge.

© Riproduzione riservata

